… UN PO’ DI STORIA …

Foto Swisstopo

La zona del Motto Grande, come mostra la fotografia aerea del 1943, in passato, era in gran parte boschiva e, nella parte a ridosso del villaggio di Camorino, coltivata a vigneto. Ritenuta la forte pendenza del pendio vi è da presumere che la situazione coltiva dell’odierno parco, documentata dall’immagine che precede, sia rappresentativa della situazione fondiaria già risalente ai secoli passati.

Foto Swisstopo

La zona del parco era già funzionalmente legata al villaggio quale luogo di passaggio verso i maggenghi ed i monti, come dimostrano i sentieri ampi, ormai scomparsi o trasformati in strade.

Ad interrompere la pace secolare dei luoghi, rimasti quasi incontaminati durante secoli ed appena sfiorati dall'uomo impegnato a procacciarsi di che vivere, sono intervenuti gli importanti interessi economici che, verso la fine degli anni sessanta, hanno determinato l'avvio dei lavori per la costruzione dell'asse autostradale nord sud attraverso la Svizzera.

La zona del Motto Grande fu individuata come luogo idoneo per l'estrazione del materiale inerte necessario ai fini di modellare il percorso autostradale attraverso il territorio del Bellinzonese e, da tale constatazione nacque la prima convenzione fra le ditte interessate, che si erano premurate di diventare proprietarie di buona parte dei terreni boschivi costituenti il luogo d'estrazione, lo Stato del Cantone Ticino ed il Comune di Camorino.

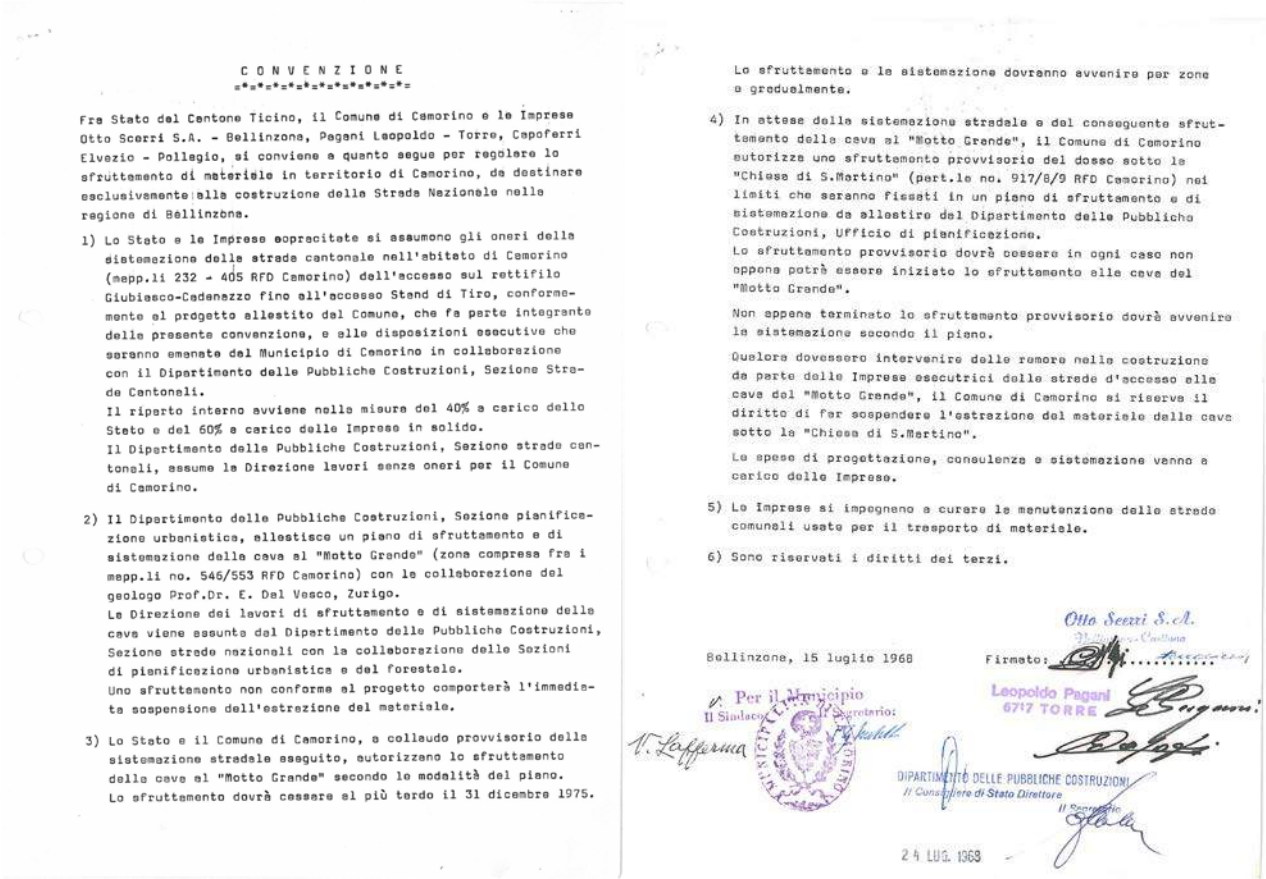

C O N V E N Z I O N E

Fra Stato del Cantone Ticino, il Comune di Camorino e le Imprese Otto Scerri S.A. - Bellinzona, Pagani Leopoldo - Torre, Capoferri Elvezio - Pollegio, si conviene a quanto segue per regolare lo sfruttamento di materiale in territorio di Camorino, da destinare esclusivamente alla costruzione della Strada Nazionale nella regione di Bellinzona.

1) Lo Stato e le Imprese sopracitate si assumono gli oneri della sistemazione della strada cantonale nell'abitato di Camorino (mapp.li 232 - 405 RFD Camorino) dell'accesso sul rettifilo Giubiasco-Cadenazzo fino all'accesso Stand di Tiro, conformemente al progetto allestito dal Comune, che fa parte integrante della presente convenzione, e alle disposizioni esecutive che saranno emanate dal Municipio di Camorino in collaborazione con il Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni, Sezione Strade Cantonali.
Il riparto interno avviene nella misura del 40% a carico dello Stato e del 60% a carico delle Imprese in solido.
Il Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni, Sezione strade cantonali, assume la Direzione lavori senza oneri per il Comune di Camorino.

2) Il Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni, Sezione pianificazione urbanistica, allestisce un piano di sfruttamento e di sistemazione della cava al "Motto Grande" (zona compresa fra i mapp.li no. 546/553 RFD Camorino) con la collaborazione del geologo Prof.Dr. E. Del Vesco, Zurigo.
La Direzione dei lavori di sfruttamento e di sistemazione della cava viene assunta dal Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni, Sezione strade nazionali con la collaborazione delle Sezioni di pianificazione urbanistica e del forestale.
Uno sfruttamento non conforme al progetto comporterà l'immediata sospensione dell'estrazione del materiale.

3) Lo Stato e il Comune di Camorino, a collaudo provvisorio della sistemazione stradale eseguito, autorizzano lo sfruttamento della cava al "Motto Grande" secondo le modalità del piano.
Lo sfruttamento dovrà cessare al più tardo il 31 dicembre 1975.
Lo sfruttamento e la sistemazione dovranno avvenire per zone e gradualmente.

4) In attesa della sistemazione stradale e del conseguente sfruttamento della cava al "Motto Grande", il Comune di Camorino autorizza uno sfruttamento provvisorio del dosso sotto la "Chiesa di S.Martino" (part.le no. 917/8/9 RFD Camorino) nei limiti che saranno fissati in un piano di sfruttamento e di sistemazione da allestire dal Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni, Ufficio di pianificazione.
Lo sfruttamento provvisorio dovrà cessare in ogni caso non appena potrà essere iniziato lo sfruttamento alla cava del "Motto Grande".

Non appena terminato lo sfruttamento provvisorio dovrà avvenire la sistemazione secondo il piano.

Qualora dovessero intervenire delle remore nella costruzione da parte delle Imprese esecutrici delle strade d'accesso alla cava del "Motto Grande", il Comune di Camorino si riserva il diritto di far sospendere l'estrazione del materiale dalla cava sotto la "Chiesa di S.Martino".

Le spese di progettazione, consulenze e sistemazione vanno a carico delle Imprese.

5) Le Imprese si impegnano a curare la manutenzione delle strade comunali usate per il trasporto di materiale.

6) Sono riservati i diritti dei terzi.

Bellinzona, 15 luglio 1968

Firmato: Otto Scerri S.A. Bellinzona

Per il Municipio
Il Sindaco: V. Lafferma
Il Segretario:

Leopoldo Pagani
6717 TORRE

DIPARTIMENTO DELLE PUBBLICHE COSTRUZIONI
Il Consigliere di Stato Direttore
Il Segretario

24 LUG. 1968

Le conseguenze dello sfruttamento di quella che divenne così la Cava del Motto Grande non tardarono ad essere ben visibili anche da lontano, come mostra la ripresa aerea risalente al 1 dicembre 1969, che rappresenta la superficie massima dell'area di estrazione:

Foto archivio Camorino

Già a contare dal 1970, anno al quale risalgono le fotografie che seguono,

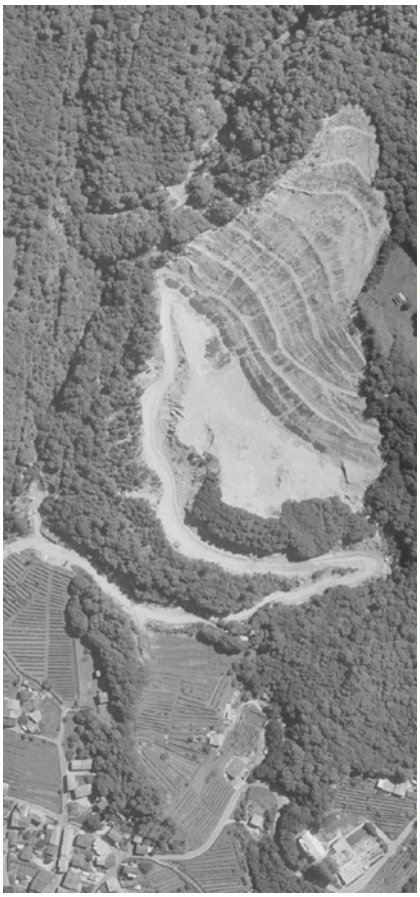

Foto Swisstopo e archivio Camorino

lo squarcio nella montagna è stato in parte ricomposto, a seguito dell'interruzione dell'estrazione di inerti, conseguente alla mancata continuità nella realizzazione delle opere pubbliche di interesse cantonale e federale, in favore delle quali era stata concessa l'autorizzazione ad estrarre materiale.

Il 5 luglio 1976 lo Stato del Cantone Ticino, il Comune di Camorino e la ditta Pagani SA di Osogna, considerati i quantitativi di inerti ancora cavabili dalla località Motto Ronchee, oggi più nota con il nome di Motto Grande, e ribadito come i già contraenti la convenzione 15 luglio 1968 avessero ottemperato gli accordi dalla stessa fissati, in particolare per quanto attiene alla costruzione della strada di accesso al paese di Camorino, In Busciurina, hanno stipulato un nuovo accordo convenzionale per l'estrazione di ulteriori 500'000 – 600'000 mc di materiale, da utilizzare prioritariamente nella costruzione di opere pubbliche. Il periodo di estrazione fu allora definitivamente fissato in otto anni a contare dall'ottenimento della nuova licenza edilizia necessaria.

C O N V E N Z I O N E

Tra

- Lo Stato del Cantone Ticino,
  rappresentato dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni (DPC),

  il

- Comune di Camorino,
  rappresentato dal Municipio di Camorino

  e la Ditta

- Pagani SA, Osogna,

richiamata la convenzione del 15.7.1968, fra Stato del Cantone Ticino, il Comune di Camorino e l'Impresa Pagani SA;

preso atto che:

a) lo Stato del Cantone Ticino e l'Impresa Pagani SA hanno rispettato quanto espresso nel punto 1 della predetta convenzione, con completa soddisfazione del Comune di Camorino, particolarmente per quanto concerne la costruzione della strada di collegamento fra il centro del Comune e la strada cantonale Cadenazzo - Giubiasco;

b) l'Impresa Pagani ha sfruttato secondo i limiti fissati dal piano di sfruttamento Stern e sistemato a regola d'arte, con adeguato rimboschimento, il dosso sotto la chiesa di San Martino parc. no 917 - 918 - 919;

c) l'Impresa Pagani ha sfruttato la cava del Motto Grande solo parzialmente, cioè fino a quota 380, eseguendo pure il relativo rimboschimento e la sistemazione a perfetta regola d'arte;

d) l'Impresa Pagani ha dovuto sospendere lo sfruttamento della cava del Motto Grande per la mancata continuità nella esecuzione delle grandi opere pubbliche: strade nazionali, strade cantonali, ecc.; e rimane pertanto un quantitativo da estrarre dalla cava per completarne lo sfruttamento secondo i piani del progetto Stern, tra quota 580 e quota 550, valutato sui 500 - 600 mila mc; come pure rimane aperto il completamento e la sistemazione integrale della cava secondo il progetto allestito e già menzionato;

2

e) l'Impresa Pagani, con la ripresa di nuove opere pubbliche, avrebbe la possibilità di sfruttare ulteriormente la cava, così da poter realizzare anche la sistemazione definitiva secondo l'indirizzo del progetto Stern a suo tempo allestito;

si conviene :

1) l'Impresa Pagani SA Osogna è autorizzata a continuare lo sfruttamento della cava del Motto Grande secondo i piani del primitivo progetto Stern con l'impegno di fornire con assoluta priorità gli enti pubblici, strade nazionali, strade cantonali, depurazione delle acque, ecc., senza peraltro escludere eventuali forniture a privati;

2) l'Impresa Pagani si impegna a sistemare e rimboschire la cava del Motto Grande secondo i piani suddetti e le direttive dell'Ufficio strade nazionali. Si specifica che ogni qualvolta sarà possibile sistemare una zona di cava in funzione dello sfruttamento la ditta vi provvederà immediatamente;

3) i rapporti di dettaglio fra il Comune di Camorino e l'Impresa Pagani SA, specie per quanto attiene alla circolazione interna nell'abitato, sono regolati da una convenzione diretta fra le parti, stipulata in data 19.5.1976, quale appendice alla presente convenzione;

4) lo sfruttamento e la sistemazione della cava del Motto Grande sono intesi per una durata di 8 anni dal rilascio della licenza edilizia comunale.
Qualora per la data stabilita lo sfruttamento e la sistemazione non fossero ultimati, a causa di diverso sviluppo nel tempo dei lavori pubblici accennati, le parti si accorderanno su nuovi termini e modalità, onde permettere, con assoluta garanzia, il rispetto sia del progetto di sfruttamento sia della sistemazione integrale e definitiva, con relativo rimboschimento, a piena soddisfazione delle parti;

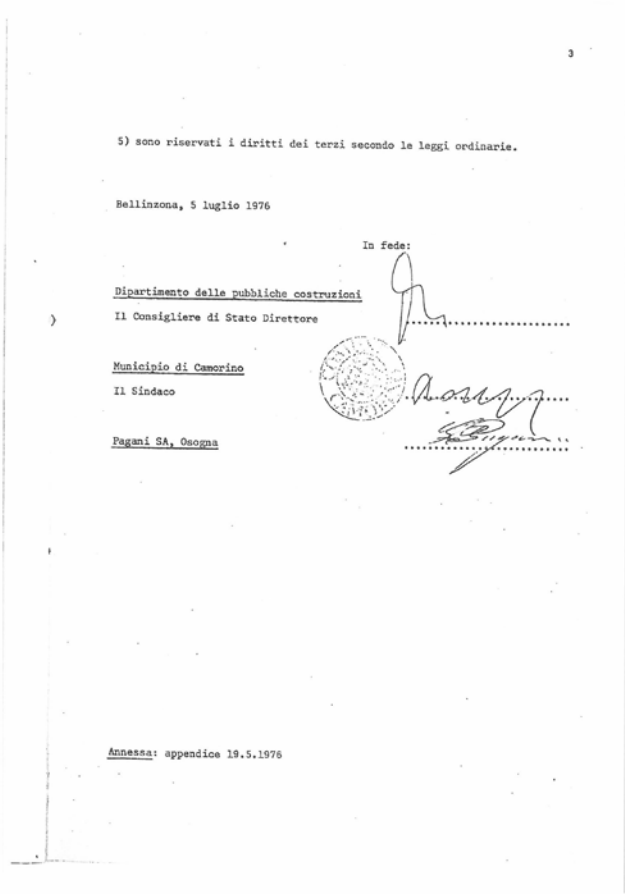

3

5) sono riservati i diritti dei terzi secondo le leggi ordinarie.

Bellinzona, 5 luglio 1976

In fede:

Dipartimento delle pubbliche costruzioni

Il Consigliere di Stato Direttore .....

Municipio di Camorino

Il Sindaco .....

Pagani SA, Osogna .....

Annessa: appendice 19.5.1976

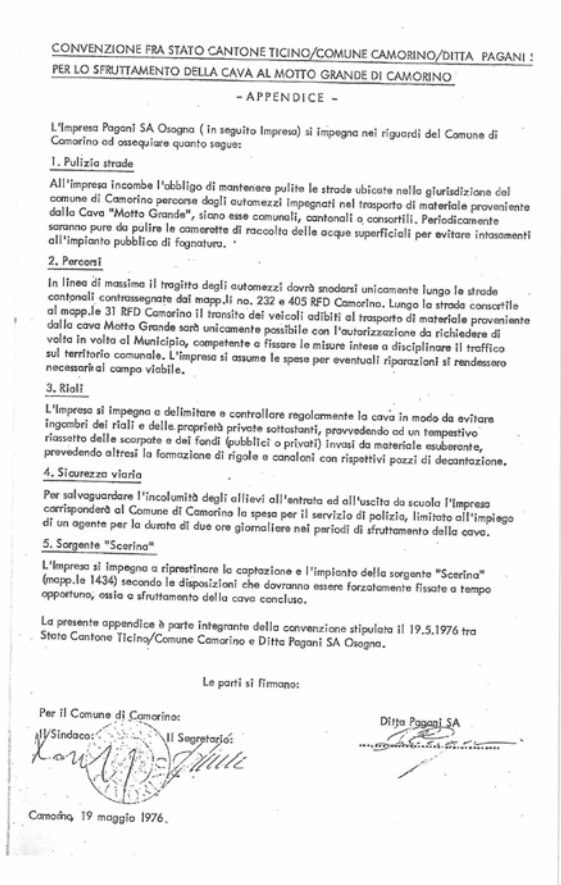

CONVENZIONE FRA STATO CANTONE TICINO/COMUNE CAMORINO/DITTA PAGANI S
PER LO SFRUTTAMENTO DELLA CAVA AL MOTTO GRANDE DI CAMORINO

- APPENDICE -

L'Impresa Pagani SA Osogna (in seguito Impresa) si impegna nei riguardi del Comune di Camorino ad ossequiare quanto segue:

1. Pulizia strade

All'impresa incombe l'obbligo di mantenere pulite le strade ubicate nella giurisdizione del comune di Camorino percorse dagli automezzi impegnati nel trasporto di materiale proveniente dalla Cava "Motto Grande", siano esse comunali, cantonali o consortili. Periodicamente saranno pure da pulire le camerette di raccolta delle acque superficiali per evitare intasamenti all'impianto pubblico di fognatura.

2. Percorsi

In linea di massima il tragitto degli automezzi dovrà snodarsi unicamente lungo le strade cantonali contrassegnate dai mapp.li no. 232 e 405 RFD Camorino. Lungo la strada consortile al mapp.le 31 RFD Camorino il transito dei veicoli adibiti al trasporto di materiale proveniente dalla cava Motto Grande sarà unicamente possibile con l'autorizzazione da richiedere di volta in volta al Municipio, competente a fissare le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale. L'impresa si assume le spese per eventuali riparazioni si rendessero necessarie al campo viabile.

3. Riali

L'Impresa si impegna a delimitare e controllare regolarmente la cava in modo da evitare ingombri dei riali e delle proprietà private sottostanti, provvedendo ad un tempestivo riassetto delle scarpate e dei fondi (pubblici o privati) invasi da materiale esuberante, prevedendo altresì la formazione di rigole e canaloni con rispettivi pozzi di decantazione.

4. Sicurezza viaria

Per salvaguardare l'incolumità degli allievi all'entrata ed all'uscita da scuola l'Impresa corrisponderà al Comune di Camorino la spesa per il servizio di polizia, limitato all'impiego di un agente per la durata di due ore giornaliere nei periodi di sfruttamento della cava.

5. Sorgente "Scerina"

L'Impresa si impegna a ripristinare la captazione e l'impianto della sorgente "Scerina" (mapp.le 1434) secondo le disposizioni che dovranno essere forzatamente fissate a tempo opportuno, ossia a sfruttamento della cava concluso.

La presente appendice è parte integrante della convenzione stipulata il 19.5.1976 tra Stato Cantone Ticino/Comune Camorino e Ditta Pagani SA Osogna.

Le parti si firmano:

Per il Comune di Camorino:

Il Sindaco: Il Segretario:

Ditta Pagani SA

Camorino, 19 maggio 1976.

Lo sfruttamento della Cava al Motto Grande non ha suscitato soltanto entusiasmi per le opere pubbliche la cui realizzazione è stata imposta alle ditte beneficiarie del diritto di estrazione. A nove anni dalla stipulazione della prima convenzione di estrazione, nel 1977, un gruppo di cittadini, proprietari di immobili fronteggianti le strade comunali utilizzate dagli autocarri impiegati per il trasporto degli inerti, ha promosso una petizione al Municipio, denunciando disagi poco meno che decennali.

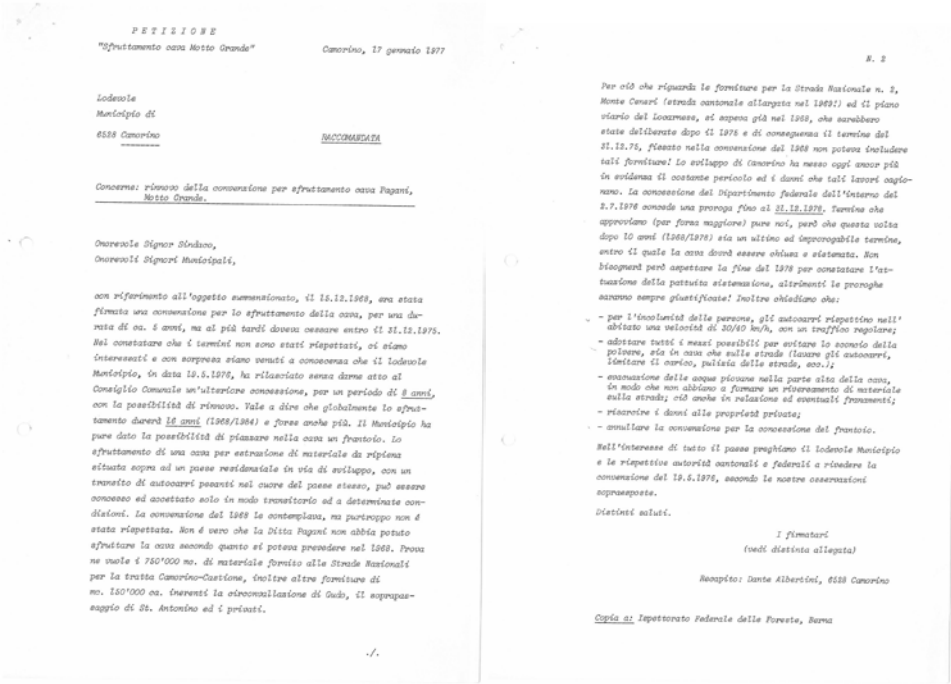

PETIZIONE

"Sfruttamento cava Motto Grande" Camorino, 17 gennaio 1977

Lodevole
Municipio di
6528 Camorino

RACCOMANDATA

Concerne: rinnovo della convenzione per sfruttamento cava Pagani, Motto Grande.

Onorevole Signor Sindaco,
Onorevoli Signori Municipali,

con riferimento all'oggetto summenzionato, il 15.12.1969, era stata firmata una convenzione per lo sfruttamento della cava, per una durata di ca. 5 anni, ma al più tardi doveva cessare entro il 31.12.1975. Nel constatare che i termini non sono stati rispettati, ci siamo interessati e con sorpresa siamo venuti a conoscenza che il Lodevole Municipio, in data 19.5.1976, ha rilasciato senza darne atto al Consiglio Comunale un'ulteriore concessione, per un periodo di 8 anni, con la possibilità di rinnovo. Vale a dire che globalmente lo sfruttamento durerà 16 anni (1968/1984) e forse anche più. Il Municipio ha pure dato la possibilità di piazzare nella cava un frantoio. Lo sfruttamento di una cava per estrazione di materiale da riplena situata sopra ad un paese residenziale in via di sviluppo, con un transito di autocarri pesanti nel cuore del paese stesso, può essere conosciuto ed accettato solo in modo transitorio ed a determinate condizioni. La convenzione del 1969 le contemplava, ma purtroppo non è stata rispettata. Non è vero che la Ditta Pagani non abbia potuto sfruttare la cava secondo quanto si poteva prevedere nel 1968. Prova ne vuole i 750'000 mc. di materiale fornito alle Strade Nazionali per la tratta Camorino-Castione, inoltre altre forniture di mc. 150'000 ca. inerenti la circonvallazione di Gudo, il sopraspaggio di St. Antonino ed i privati.

./.

N. 2

Per ciò che riguarda le forniture per la Strada Nazionale n. 2, Monte Ceneri (strada cantonale allargata nel 1969!) ed il piano viario del Locarnese, si sapeva già nel 1968, che sarebbero state deliberate dopo il 1976 e di conseguenza il termine del 31.12.75, fissato nella convenzione del 1968 non poteva includere tali forniture! Lo sviluppo di Camorino ha messo oggi ancor più in evidenza il costante pericolo ed i danni che tali lavori cagionano. La concessione del Dipartimento federale dell'interno del 2.7.1976 concede una proroga fino al 31.12.1978. Termine che approviamo (par forza maggiore) pure noi, però che questa volta dopo 10 anni (1968/1978) sia un ultimo ed improrogabile termine, entro il quale la cava dovrà essere chiusa e sistemata. Non bisognerà però aspettare la fine del 1978 per constatare l'attuazione della pattuita sistemazione, altrimenti le proroghe saranno sempre giustificate! Inoltre chiediamo che:

- per l'incolumità delle persone, gli autocarri rispettino nell'abitato una velocità di 30/40 km/h, con un traffico regolare;
- adottare tutti i mezzi possibili per evitare lo scorrio della polvere, sia in cava che sulle strade (lavare gli autocarri, limitare il carico, pulizia delle strade, ecc.);
- evacuazione delle acque piovane nella parte alta della cava, in modo che non abbiano a formare un riversamento di materiale sulla strada; ciò anche in relazione ed eventuali franamenti;
- risarcire i danni alle proprietà private;
- annullare la convenzione per la concessione del frantoio.

Nell'interesse di tutto il paese preghiamo il lodevole Municipio e le rispettive autorità cantonali e federali a rivedere la convenzione del 19.5.1976, secondo le nostre osservazioni sopraesposte.

Distinti saluti.

I firmatari
(vedi distinta allegata)

Recapito: Dante Albertini, 6528 Camorino

Copia a: Ispettorato Federale delle Foreste, Berna

Attraverso una convenzione successiva, del 15 giugno 1978, annessa e parte integrante della licenza edilizia per lo sfruttamento della cava, il periodo di estrazione fu meglio specificato e ridotto, rispetto al lasso di otto anni concesso inizialmente. Tale termine fu fissato il 31 dicembre 1979 e la scadenza utile per ripristino delle superfici, definita entro il 31 agosto 1980.

CONVENZIONE

Tra

- lo Stato del Cantone Ticino
  rappresentato dal Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni (DPC)

il

- Comune di Camorino
  rappresentato dal Municipio di Camorino
- la Ditta Pagani SA Osogna e il Signor
- Pagani Leopoldo Torre

si conviene quanto segue per regolare l'ulteriore sfruttamento e la sistemazione finale della Cava Motto Grande di Camorino in base alla licenza edilizia comunale datata 15 giugno 1978, cui il presente documento ne è parte integrante:

1) L'Impresa Pagani SA Osogna è autorizzata a continuare lo sfruttamento della cava del Motto Grande secondo i piani approvati dal lod. Dipartimento Pubbliche Costruzioni in data 9.12.1977 e che rappresentano una variante del primitivo progetto arch. Stern;

2) Il materiale viene destinato alla costruzione di Strade nazionali e cantonali. Nei limiti consentiti dagli Enti pubblici interessati e allo scopo di conseguire la migliore sistemazione finale possibile, la Ditta Pagani SA può procedere a rifornire altri committenti;

3) L'Impresa Pagani SA si impegna a sistemare e rimboschire la cava del Motto Grande secondo le direttive dei competenti Uffici, procedendo immediatamente ogni qualvolta sarà possibile tecnicamente;

4) Lo sfruttamento della cava al Motto Grande deve essere concluso in ogni caso e indipendentemente dalla quota raggiunta entro e non oltre il 31 dicembre 1979 e la sistemazione portata a termine entro il 31 agosto 1980.
I trasporti, nel 1980, saranno consentiti unicamente nella misura strettamente indispensabile alla sistemazione, secondo le direttive da concordare tra Cantone e Comune.
Sopralluoghi periodici per fare il punto alla situazione, stabilire il programma d'avanzamento dello sfruttamento e di sistemazione finale della cava avranno luogo a fine aprile, rispettivamente fine agosto e fine dicembre 1979;

5) La Ditta Pagani SA Osogna si assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi per eventuali danni constatati o che dovessero prodursi a seguito dello sfruttamento del Motto Grande di Camorino, ciò che contempla pure il transito degli automezzi impegnati nel trasporto di materiale;

6) All'Impresa incombe l'obbligo di mantenere costantemente pulite le strade percorse dagli automezzi impegnati nel trasporto di materiale proveniente dalla Cava Motto Grande, siano esse comunali, cantonali o consortili. Periodicamente saranno pure da pulire le camerette di raccolta delle acque superficiali per evitare intasamenti all'impianto di fognatura;

./.

7) In linea di massima il transito degli automezzi dovrà svolgersi unicamente lungo le strade cantonali contrassegnate dai mapp.li no. 232 e 405 RFD Camorino.
Lungo la strada consortile al mapp.le no. 31 RFD Camorino il transito dei veicoli e/fitti al trasporto di materiale proveniente dalla Cava Motto Grande sarà unicamente possibile con l'autorizzazione da richiedere di volta in volta al Municipio di Camorino competente a disciplinare il traffico sul territorio comunale.
L'Impresa si assume le spese per eventuali riparazioni che si rendessero necessarie al corpo viabile;

8) Per un disciplinamento del traffico la velocità massima degli autocarri nelle strade di Camorino (mapp.li 232 e 405 RFD) è fissata in 40 km/h. Inoltre l'inizio dei trasporti è autorizzato dalle ore 07.00 alle ore 18.00 con intervallo dalle ore 12.00 alle ore 13.00;

9) Per salvaguardare l'incolumità degli allievi all'entrata e all'uscita da scuola l'Impresa corrisponderà al Comune di Camorino la spesa per il servizio di polizia limitato all'impiego di 1 agente per la durata di due ore giornaliere nei periodi di sfruttamento della cava; la Ditta Pagani finanzierà pure la posa di adeguate barriere di protezione lungo il marciapiede al mapp.le 232 (prolunga di quelle esistenti e posa di nuove all'altezza delle curve);

10) L'Impresa Pagani SA Osogna si impegna ad eliminare tempestivamente i pericoli rappresentati da sassi che potrebbero scivolare a valle ed a ripulire tempestivamente gli avvallamenti sottostanti la cava, da entrambi i versanti, compresa la chiusa esistente all'altezza dell'ingresso della cava (Riei Grande). Le acque superficiali e sorgive rinvenute andranno incanalate e convogliate nei corsi d'acqua esistenti mediante tubazioni sotterranee. Sia l'argine che l'alveo a sud della cava (all'altezza del primo tornante) andranno pure ripristinati dall'Impresa;

11) L'Impresa si impegna a ripristinare la captazione e l'impianto della sorgente "Scerino" (mapp.le 1[illegible]) secondo le disposizioni che dovranno essere formalmente fissate a tempo opportuno, dopo lo sfruttamento della cava concluso.
La strada comunale mapp.le 201 RFD ed il sentiero preesistente dovranno essere ripristinati dalla Ditta Pagani SA Osogna;

12) La presente convenzione annulla e sostituisce le precedenti ed entra in vigore al momento della firma dell'atto notarile di costituzione di diritto di compera (di cui forma parte integrante come inserto) fra la Pagani SA Osogna (mapp. 551/552/516/507 RFD), Pagani Leopoldo - Torre (mapp. 550/553/1411 RFD) e il Comune di Camorino.
Sono inoltre riservati i diritti dei terzi secondo le leggi ordinarie.

Bellinzona 15 giugno 1978

In fede:
Dipartimento Pubbliche Costruzioni
Il Capo di Stato Direttore

Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni
Municipio di Camorino
Pagani SA - Osogna
Pagani Leopoldo - Torre

In vista del perfezionamento degli accordi convenzionali intervenuti durante il decennio trascorso, ma in particolare del punto No. 12 della convenzione 15 giugno 1978, il Municipio ed i proprietari delle particelle oggi costituenti il Parco Motto Grande, in data 16 giugno 1978, sottoscrissero un diritto di compera a favore del Comune, per l'acquisto, a beneficio dello stesso ente pubblico dei beni in questione.

REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA
ISTROMENTO NOTARILE
COPIA INFORMATIVA

No. 2 (due) Fol. 1.

Nel Nome del Signore
Camorino, 16 (sedici) giugno 1978 (millenovecentosettantotto).

Avanti di me avvocato Giovanni BELOSSI, notaio in Lugano, sono personalmente comparsi i signori:

a) Leopoldo PAGANI, 1915 (millenovecentoquindici), da e in Torre, agente per sè e in nome e per conto della PAGANI S.A., con sede in Osogna, siccome avente diritto di firma individuale

b) Lino RONCAREGGI, 1935 (millenovecentotrentacinque), da Muggio in Camorino
agente in nome e per conto del COMUNE DI CAMORINO, Camorino, come si evince dalla delega del Municipio annessa al presente atto quale inserto A.-

e mi hanno richiesto di far constare per pubblico istromento il seguente contratto di

COSTITUZIONE DI DIRITTO DI COMPERA

che, seguendo la loro libera e spontanea dichiarazione, ho così redatto:

A) Il signor Leopoldo PAGANI, rispettivamente la PAGANI S.A. costituiscono con il presente atto a favore del COMUNE DI CAMORINO, che accetta, un diritto di compera, non cedibile a terzi, relativamente ai seguenti beni immobili siti in territorio del Comune di Camorino:

- part. no. 550 (cinquecentocinquanta); qualità: bosco di mq. 4'294 (quattromiladuecentonovantaquattro)

./.

REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA
ISTROMENTO NOTARILE

No. 2 (due) Fol. 2.

- part. no. 553 (cinquecentocinquantatre); qualità: sentiero di mq. 76 (settantasei) e bosco di mq. 10'995 (diecimilanovecentonovantacinque)
- part. no. 1411 (millequattrocentoundici); qualità: bosco di mq. 3'254 (tremiladuecentocinquantaquattro)

di proprietà del signor Leopoldo PAGANI;

- part. no. 551 (cinquecentocinquantuno); qualità: A) butte di mq. 18 (diciotto), B) butte di mq. 41 (quarantuno), c) sentiero di mq. 42 (quarantadue), d) bosco di mq. 3'141 (tremilacentoquarantuno)
- part. no. 552 (cinquecentocinquantadue); qualità: serbatoio di mq. 2 (due), sentiero di mq. 134 (centotrentaquattro) e bosco di mq. 7'947 (settemilanovecentoquarantasette)
- part. no. 546 (cinquecentoquarantasei); qualità: sentiero di mq. 342 (trecentoquarantadue), vigneto di mq. 1'546 (millecinquecentoquarantasei), bosco di mq. 14'552 (quattordicimilacinquecentocinquantadue) e boscaglia di mq. 453 (quattrocentocinquantatre)
- part. no. 547 (cinquecentoquarantasette); qualità: prato di mq. 626 (seicentoventisei) e bosco di mq. 5'498 (cinquemilaquattrocentonovantotto)

di proprietà della PAGANI S.A..

B) Il diritto di compera è esercitabile non prima del 31 (trentun) dicembre 1982 (millenovecentoottantadue) e non oltre il 31 (trentun) dicembre 1984 (millenovecentoottantaquattro).
L'istanza di trapasso dovrà pervenire direttamente allo

./.

REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA
ISTROMENTO NOTARILE

No. 2 (due) Fol. 3.

Ufficio dei Registri.

Il notaio rogante resta già sin d'ora incaricato di ogni atto relativo all'iscrizione del diritto di compera, nonchè di tutte le pratiche per il perfezionamento del presente atto.

C) In ogni modo ed eventualità l'immissione in possesso avverrà il giorno della presentazione dell'istanza di trapasso, ritenuta immediata l'iscrizione del presente atto.

D) Il prezzo è fissato in fr. 21'884.70 (ventunmilaottocentoottantaquattro e settanta centesimi), ritenuto compensato con il pregiudizio arrecato al COMUNE DI CAMORINO dallo sfruttamento dei fondi oggetto del presente atto.

E) I beni oggetto del presente contratto vengono contrattati e saranno ceduti dai rispettivi proprietari, previo sfruttamento dell'esistente cava e meglio come all'annessa convenzione inserto B.-, come risultano dal registro fondiario, con tutti i diritti e gli oneri ad essi inerenti.

I concedenti s'impegnano a far svincolare i fondi oggetto del presente atto dalle ipoteche attualmente esistenti, e ciò prima dell'esercizio del diritto di compera.

Il COMUNE DI CAMORINO s'impegna già sin d'ora a permettere di modificare lo stato di fatto dei fondi oggetto del presente atto, così come convenuto nella suddetta convenzione (inserto B.-).

F) Io notaio ho reso attente le parti sulle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione del prezzo e le ho esortate solennemente a voler indicare il prezzo esat-

./.

REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA
ISTROMENTO NOTARILE

No. 2 (due) Fol. 4.

to ed effettivo della presente contrattazione.

G) Tutte le spese notarili, d'iscrizione e ogni altra relativa sono a carico del COMPRATORE.

Imposta di maggior valore come di legge.

Di quanto sopra mi dichiaro rogato io notaio, conoscente i comparenti da me edotti delle leggi al presente atto relative e della cui capacità civile e spontanea volontà contrattuale mi sono personalmente cerziorato.
Il presente istromento è stato letto personalmente dai comparenti, a titolo di pubblicazione.
Il tutto alla contemporanea ed ininterrotta presenza dei comparenti e di me notaio, nella sala del Municipio di Camorino, in Camorino.
In fede i comparenti con me notaio si firmano, dopo aver dichiarato di rinunciare ai diritti loro garantiti dai capoversi 5 (cinque) e 6 (sei) dell'art. 68 (sessantotto) della Legge Notarile.

Gli interessi economici in gioco si rivelarono più importanti degli accordi convenzionali raggiunti, tant'è che al momento di smantellare la Cava del Motto Grande e scaduto il termine per il ripristino dell'area secondo un progetto antecedente, la ditta beneficiaria della concessione di estrazione, in data 31 marzo 1980 inoltrò un ricorso contro le decisioni dell'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni e del Comune di Camorino di non ammettere l'ulteriore prolungarsi dello sfruttamento della cava a monte dell'abitato di Camorino. Il ricorso fu respinto dal Consiglio di Stato, con risoluzione del 2 marzo 1982:

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

No. 1'126 cg 26 Bellinzona, 2 marzo 1982

statuendo sul ricorso 31 marzo 1980 della Pagani S.A., Osogna, rappr. dal presidente del Consiglio di amministrazione Leopoldo Pagani, con pedissequa istanza provvisionale 31 marzo 1980, avverso le decisioni 17/18 marzo 1980 del Municipio di Camorino e 10 marzo 1980 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni deneganti la licenza edilizia comunale e l'autorizzazione cantonale per un ulteriore sfruttamento della Cava al Motto Grande in Camorino;

visti:
- l'allegato responsivo 25 aprile 1980 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni;
- l'allegato responsivo 14 maggio 1980 del Comune di Camorino, rappr. dal proprio Municipio (patr. dallo studio legale Agustoni, Bellinzona),
- lo scritto 7 maggio 1980 del Dipartimento dell'Ambiente concernente l'istanza provvisionale 31 marzo 1980;

preso atto della replica 1. luglio 1980 della Pagani S.A., Osogna, (rappr. in questa sede dall'avv. Mauro Moroni-Stampa, Lugano), e della duplica 8 agosto 1980 del Comune di Camorino;

esperito un sopralluogo in contradditorio da parte del Dipartimento dell'Interno in data 11 marzo 1981;

visti i memoriali conclusivi 10 aprile 1981 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, 27 aprile 1981 del Comune di Camorino e 29 ottobre 1981 del Dipartimento dell'Ambiente;

preso atto dello scritto 21 dicembre 1981 del Dipartimento dell'Ambiente, nonchè degli scritti 27 gennaio 1982, 8 febbraio e 12 febbraio 1982 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, del Municipio di Camorino e della Pagani S.A.;

- 2 -

letti ed esaminati gli atti, in particolare l'incarto no. 11470 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni;

considerato,

IN FATTO:

1. La Pagani S.A., Osogna, ha acquisito diversi mappali siti in territorio giurisdizionale di Camorino (in tutto mq. 60'000 di terreno) onde, con la creazione di una cava - cava al Motto Grande -, poter provvedere alle forniture di materiali per rilevati abbisognanti alle strade cantonali, forniture aggiudicate nel 1968 alla ditta Scerri ed in seguito subappaltate alla stessa Pagani.
In quest'ottica, nell'ottica cioè di poter sfruttare la cava, la Pagani S.A. chiese ed ottenne dal Municipio ed all'Autorità cantonale i necessari permessi per l'estrazione di materiale.
Un primo accordo permetteva, in effetti, lo sfruttamento della cava fino al 31 dicembre 1975.
Lo sfruttamento della cava in oggetto è stato regolarmente continuato dalla qui ricorrente (al beneficio, ogni volta, di regolare permesso) fintanto che, con un'ultima convenzione di data 15 giugno 1978 le parti - in concreto il Dipartimento delle pubbliche costruzioni per lo Stato del Cantone Ticino, il Comune di Camorino, la Ditta Pagani S.A. ed il signor Leopoldo Pagani - convennero di limitare lo sfruttamento della cava fino e non oltre il 31 dicembre 1979 e ciò indipendentemente dalla quota raggiunta (cfr. punto 4 della convenzione in esame).
Frattanto, la Pagani S.A. s'impegnava ad attenersi strettamente agli obblighi assunti quo alla pulizia delle strade di accesso alla cava come pure a velocità minime da far rispettare ai suoi autocarri nei tratti di strade comunali.
La qui ricorrente si assumeva in proprio eventuali danni cagionati a terzi derivanti dallo sfruttamento della cava a seguito del transito degli autocarri pesanti nelle strade comunali.

2. Avvicinandosi il termine del 31 dicembre 1979, la Pagani S.A. presentò regolare domanda di costruzione di data 13 settembre 1979 per il rinnovo di 12 mesi della convenzione dianzi descritta e ciò alfine di poter completare l'estrazione del materiale (60-70'000 mq).
   Il Municipio di Camorino, con decisione 17 / 18 marzo 1980, rammentato all'istante il tenore della convenzione 15 giugno 1978 in relazione al termine ultimo per l'estrazione, e il Dipartimento delle pubbliche costruzioni, con decisione 10 marzo 1980, hanno risolto di respingere la domanda di costruzione in esame.

3. Avverso le decisioni di cui sopra del Municipio di Camorino e del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, è insorta in questa sede la Pagani S.A., Osogna, con ricorso 31 marzo 1980 chiedendone l'annullamento e postulando la concessione del permesso di costruzione per un ulteriore anno.
   Pedissequamente, la ricorrente ha pure presentato istanza provvisionale, di data 31 marzo 1980, al fine di ottenere l'effetto sospensivo al ricorso.
   Narrati i fatti, la ricorrente, dopo essersi riservata di far valere proprie pretese circa la validità della concessione al Comune di Camorino di terreni per complessivi mq 52961 di proprietà della stessa ricorrente e del signor Leopoldo Pagani, cessione a cui sarebbe stata vincolata la concessione della licenza edilizia del 1978, solleva l'eccezione di irritualità e di arbitrarietà della decisione municipale (sulla cui posizione negativa poi si basa la decisione cantonale).
   Ogni decisione -adduce- dev'essere, infatti, motivata per iscritto, cosa che in concreto non si verificherebbe.
   Non sarebbe, nemmeno per sommi capi, dato da capire quali siano stati gli elementi essenziali sui quali l'Autorità ha basato il giudizio.
   Quo alla convenzione, limitata a fine 1979, dello sfruttamento della cava al Motto Grande, la ratio dell'accordo - argomenta la ricorrente - starebbe unicamente a voler significare che lo sfruttamento

   avrebbe dovuto avvenire senza che il traffico e i cittadini ne dovessero soffrire, cosa che in concreto è stata salvaguardata proprio nell'interesse pubblico.
   Ciò che era possibile fino a fine 1979 ben doveva essere continuato nel tempo per un anno ancora senza che interesse pubblico contrario vi potesse ostare.
   In concreto, dunque, la decisione di non concedere l'ulteriore sfruttamento della cava sarebbe lesiva del principio della proporzionalità.
   Per di più, la decisione avversata sarebbe, in conseguenza di quanto sopra esposto, arbitaria, e conseguenza di chiaro abuso di potere.

4. Con allegato responsivo 25 aprile 1980, il Dipartimento delle pubbliche costruzioni si oppone all'accoglimento del ricorso ricordando come la continuazione dello sfruttamento della cava non presenterebbe più alcun interesse per il Cantone, essendo terminati i lavori stradali a cui erano destinati i materiali di estrazione della cava.
   A queste conclusioni si associa pure il Municipio di Camorino con allegato di risposta 14 maggio 1980, ribadendo, comunque, come il chiaro testo della convenzione 15 giugno 1978 limitasse lo sfruttamento della cava a tutto il 1979 e non oltre.
   In ciò, avuto riguardo anche alla frase della convenzione stessa secondo la quale

   > "lo sfruttamento .... deve essere concluso in ogni caso e indipendentemente dalla quota raggiunta ..."

   non sarebbe possibile equivocare, il testo dell'accordo, per giunta sottoscritto dalla Pagani S.A., non lasciando alcun spazio ad equivoci.
   Quo alla condizione, legata al trapasso di mq 52961 di proprietà della Pagani S.A. e di Leopoldo Pagani al Comune, il Municipio precisa che non si è trattato di alcuna imposizione ma di libero esercizio di volontà contrattuale delle parti.

5. Con rispettivi allegati di replica 1. luglio 1980 e di duplica 8 agosto 1980 la ricorrente e il Municipio di Camorino, dopo aver precisato concettualmente il ricorso e la risposta, si riconfermano sostanzialmente nelle rispettive allegazioni e conclusioni.

6. Nel frattempo, l'istanza provvisionale 31 marzo 1980, tendente ad ottenere la possibilità di continuare nell'estrazione di materiale alla cava durante la procedura ricorsuale, è divenuta priva di oggetto.

7. Ad un ulteriore sfruttamento si oppongono, nuovamente e di conseguenza, il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e il Municipio di Camorino con memoriali conclusivi 10 e 27 aprile 1981.
   Di contro, il Dipartimento dell'Ambiente, con memoriale conclusivo 29 ottobre 1981, ritiene fattibile un ulteriore sfruttamento della cava onde permettere la realizzazione del programma di dissodamento a suo tempo autorizzato dall'Autorità federale.
   Di contro, la Pagani S.A. non ha presentato alcun memoriale conclusivo.

8. Con scritto 21 dicembre 1981, il Dipartimento dell'Ambiente rivede la sua posizione espressa nel memoriale conclusivo dianzi ricordato rilevando come nulla "si opponga a che il sedime della cava venga sistemato in base all'attuale quota di sfruttamento".
   A seguito di questo scritto, il Dipartimento delle pubbliche costruzioni, il Municipio di Camorino e la Pagani S.A., con rispettivi scritti 27 gennaio, 8 e 12 febbraio 1982 si riconfermano integralmente nelle rispettive tesi, allegazioni e conclusioni già ribadite in sede di ricorso, risposta, replica, duplica e, il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e il Municipio di Camorino, in sede di memoriale conclusivo.

I N D I R I T T O :

A. La competenza e la legittimazione attiva della ricorrente, destinataria della decisione impugnata, sono date dall'art. 49 LE.
   Il ricorso, tempestivo, è per altro ricevibile in ordine.

B. E' pacifico, e a ragione nemmeno contestato dalle parti, come l'apertura di cave per l'estrazione di pietre, sabbia, ghiaia e altro materiale terroso soggiacia alla procedura del permesso di costruzione - art. 39 LE e 35 RLE - (cfr. A. Scolari, Commentario LE, no. 6 ad art. 39).

   A questo iter procedurale si è sempre assoggettata la Pagani S.A. chiedendo, ed ottenendo ripetutamente, i necessari permessi per lo sfruttamento della cava al Motto Grande.
   Con l'ultima convenzione, quella del 15 giugno 1978, le parti hanno convenuto di limitare lo sfruttamento della cava entro e non oltre il 31 dicembre 1979.
   Occorrerà, pertanto, nei considerandi che seguono, definire la natura giuridica di questa convenzione.

C. La convenzione 15 giugno 1978, contrariamente a quanto sembrano voler credere le parti, non è atto a sè stante indipendente dalla concessione del permesso di costruzione. E', invece, da intendere quale termine ultimo, liberamente voluto dalle parti, oltre il quale - per motivi di polizia - lo sfruttamento della cava più non sarebbe stato possibile.
   Di conseguenza, detta convenzione ben appare come condizione per il rilascio del permesso di costruzione.
   Nel caso in esame, e come si vedrà nei prossimi considerandi, l'ente pubblico (Comune e Cantone) hanno voluto tutelarsi da uno sfruttamento che si sarebbe di troppo prolungato nel tempo, garanzia di mera natura di polizia.
   <u>La convenzione 15 giugno 1978 non è pertanto condizione accessoria per l'ottentimento del permesso di costruzione: è, piuttosto, condizione - conditio sine qua non - del permesso di polizia</u> (cfr. Schw. Zentrallblatt für Staats - und Gemeindeverwaltung 1980 a pag. 262).
   l'esistenza della cava, dunque, avuto riguardo al fatto che l'estrazione avveniva dal 1968, poteva, secondo i contraenti della convenzione, continuare senza creare problemi in punto ad immissioni nocive - dunque intollerabili - (causate dall'andirivieni del traffico troppo pesante da e per la cava) soltanto fino alla fine del 1979.
   Da questa data in poi, oggettivamente, non sarebbe più stato possibile per gli abitanti del Comune di Camorino sopportare l'attività di estrazione.
   Fino a fine 1979, in altre parole, l'esistenza della cava, a giudizio delle parti, non avrebbe creato nessun problema in punto alla poli-

zia delle costruzioni.
Siffatta condizione, dunque, non abbisogna nemmeno di chiara base legale dal momento che la stessa è voluta e concordata dalle parti (cfr. op. cit. a pag. 262).

D. All'atto della stipulazione della convenzione 15 giugno 1978, le parti, riconoscendo che l'estrazione sarebbe dovuto terminare entro e non oltre il 31 dicembre 1979 e ciò

"indipendentemente dalla quota raggiunta",

hanno di comune accordo riconosciuto che il protrarsi ancora di tale attività recava seco sicure immissioni, dunque perturbamento della quiete di coloro che abitano nelle immediate vicinanze della cava.
Poco importa se la ricorrente, all'atto della stipulazione di questa convenzione, fosse o meno convinta di poter portare a termine, entro poco più di un anno, i lavori di estrazione.
Decisivo è invece che abbia dichiarato esplicitamente di essere d'accordo di limitare lo sfruttamento alla fine del 1979.
La cava al Motto Grande, situata al di sopra delle ultime case di Camorino, confina con la zona abitativa (dunque residenziale) di questo Comune.
E' gioco forza che gli automezzi della Pagani S.A., che circolano da e per la cava, s'immettono in arterie che si snodano lungo i quartieri residenziali di Camorino.
Avendo la qui ricorrente iniziato la propria attività di estrazione a Camorino verso la fine degli anni '60, è per lo meno indubbio come il Comune stesso non potesse essere d'accordo di tollerare per anni ancora una fonte di sicura ed indiscutibile molestia arrecata ad una parte non indifferente dei suoi amministrati.
Da qui, come già si è visto, il chiaro tenore della convenzione in esame.
Le zone residenziali, o a tale vocazione, non sono soltanto protette da attività che provocano immissioni e che verrebbero a sorgere in queste zone, ma, anche, da industrie che sorgono al di fuori da queste e in zone limitrofe (cfr. A. Scolari, Commentario LE, N. 17 ad art. 16 a pag. 132).

Ciò è pacifico non appena si pensi alla tutela che dev'essere offerta ai cittadini al fine di permettere loro un minimo di tranquillità.
Non avrebbe senso, infatti, assegnare nel comprensorio comunale zona a carattere abitativo se poi non si provvedesse alla tutela delle medesime.
Non può, pertanto, essere condivisa la censura della ricorrente secondo cui la decisione avversata (quella municipale) ben rileverebbe di arbitrio e di abuso di potere.
La ricorrente misconosce, intanto, la portata della convenzione che pure ha firmato.
La convenzione, in definitiva, con il termine decadenziale a cui le parti dovevano soggiacere, altro non faceva che regolare espressamente il limite entro il quale l'attività di estrazione della ricorrente poteva essere tollerata e ciò in punto ai pericoli e alle immissioni foniche connesse con l'attività di estrazione (cfr. punti da 4 a 11, in particolare, della convenzione).
E' comunque pacifico come, quand'anche una medesima convenzione stipulata fra le parti non avesse che menzionato il termine ultimo per i lavori di estrazione, un suo eventuale rinnovo avrebbe potuto essere reso possibile unicamente avuto riguardo - per lo meno - all'art. 87 litt. a e c LOC (protezione minima sussidiaria dalle immissioni).
La decisione municipale, su cui poggia poi quella cantonale, ben appare legittima e non sconfina nè nell'abuso di potere nè nell'arbitrio.
Avendo inequivocabilmente - con la firma - riconosciuto che l'estrazione era legata ad un termine ben preciso, e ciò nell'interesse pubblico, la ricorrente non può -ora- censurare il mancato rinnovo della convenzione invocando la non lesione dell'interesse pubblico per la continuazione dei lavori oltre il termine decadenziale.

E) Le decisioni avversate, a mente della ricorrente, sarebbero lesive dell'art. 26 LPAmm, difettando di chiare motivazione.
Mancherebbero, in definitiva, gli elementi sostanziali su cui poggiare il diniego.

Anche questa censura non appare più legittima delle precedenti.
Non può essere chiaramente negato che i motivi, espressamente previsti dalla convenzione e per i quali là stessa sarebbe venuta a scadere al termine del 1979, già rappresentavano elencazione esaustiva del rifiuto che sarebbe stato opposto ad un'eventuale ulteriore domanda di costruzione.
In altre parole, la ricorrente ben sapeva, ab initio, quale sarebbe stato l'esito di una domanda di costruzione.
Pretendere, pertanto, che il Municipio e il Dipartimento delle pubbliche costruzioni avessero a riprendere nelle decisioni di reiezione della domanda punto per punto il testo della convenzione significa peccare di eccessivo formalismo.
Ben diversa sarebbe stata in quest'ottica la valutazione delle decisioni di diniego se le stesse, senza menzionare alcun motivo, avessero ripreso un testo di convenzione totalmente silente in merito agli obblighi dell'istante.
Nel caso in ispecie non può però essere revocato in dubbio che la motivazione già era - abbondantemente ed esaustivamente - alla base della convenzione.

F. Avuto riguardo alle circostanze e alla perentorietà della convenzione con la quale venivano limitati i diritti della ricorrente e il termine decadenziale legato a non più a lungo tollerabili immissioni si deve ammettere che il ricorso non possa essere tutelato.
Le decisioni impugnate, immuni da violazioni del diritto, meritano pertanto piena riconferma.
Spese e tasse di giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

visti i citati disposti di legge, la LE, il RLE, la LPAmm, nonchè ogni altra norma in concreto applicabili;

su proposta del Dipartimento dell'Interno,

D E C I D E :

1. Il ricorso è respinto.
   § Di conseguenza sono confermate le decisioni 17/18 marzo 1980 e 10 marzo 1980 del Municipio di Camorino e del Dipartimento delle pubbliche costruzioni di diniego del permesso di costruzione per un ulteriore sfruttamento della cava al Motto Grande di Camorino.

2. Le spese e la tassa di giudizio di complessivi fr. 300.- (trecento) sono poste a carico della ricorrente che rifonderà inoltre al Municipio di Camorino fr. 300.- (trecento) a titolo di ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, entro 15 giorni dall'intimazione della presente decisione.

4. Intimazione e comunicazione:
   - all'avv. Mauro Moroni-Stampa, casella postale no. 302, 6901 Lugano, per la ricorrente;
   - all'avv. Paolo Agustoni, casella postale no. 156, 6501 Bellinzona, per il Municipio di Camorino;
   - al Dipartimento delle pubbliche costruzioni, Segreteria;
   - al Dipartimento delle pubbliche costruzioni, Ufficio giuridico;
   - al Dipartimento delle pubbliche costruzioni, Ufficio autorizzazione a costruire;
   - al Dipartimento dell'Ambiente, Segreteria (2);
   - al Dipartimento dell'Ambiente, Sezione forestale;
   - al Dipartimento del Controllo (2);
   - alla Sezione cassa e contabilità;
   - all'Ispettorato dei Comuni;
   - al Dipartimento proponente (12).

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente: p.o. Il Cancelliere:

La citata decisione del Consiglio di Stato, di fatto, decretò la fine di uno sfruttamento ultradecennale di un luogo dai contenuti naturalistici importanti a scopi commerciali. La fine di tale sfuttamento aprì la strada al Comune per il recupero naturalistico del sito, attraverso una progettazione appropriata. Fu così che nel novembre del 1986 il Municipio licenziò il messaggio No. 22 – 1986 per la richiesta di un credito di Fr. 68'000.00 destinato al finanziamento della sistemazione del Motto Grande, secondo il progetto dell'architetto paesaggista, signor Paolo Bürgi.

MUNICIPIO DI CAMORINO Camorino, novembre 1986

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 22/86 - Richiesta di credito di fr. 68 000.- per finanziamento sistemazione Motto Grande

On.li Sign.i
Presidente e Consiglieri comunali,

La proposta di sistemazione a bosco-parco del Motto Grande è intesa a riscattare una superficie relativamente modesta del nostro territorio per rivalorizzarla da un profilo naturalistico-ambientale mettendola a disposizione di tutta la popolazione.

In quest'ultimo secolo il comprensorio del nostro comune ha conosciuto profondi cambiamenti. Inizialmente la bonfica del Piano di Magadino ha eliminato, per effetto delle opere di prosciugamento, tutte le terre umide che caratterizzavano, come gli altri comuni rivieraschi, la parte pianeggiante. Più recentemente poi la realizzazione delle grandi vie di comunicazione ed i condizionamenti a queste connesse hanno sconvolto sia i rapporti socio-economici sia quelli naturali.

Noi riteniamo che non vi è civiltà senza rispetto per la natura e nemmeno progresso senza equilibrio con essa. Anche il progetto di piano direttore cantonale stabilisce che è giunto il momento per riconsiderare i rapporti tra l'uomo e la natura; infatti è data l'occasione per intraprendere una politica territoriale che consenta di contrappore con realismo le diverse possibilità di utilizzo del suolo e permetta di riportare l'equilibrio nelle relazioni tra le componenti antropiche e naturali distribuite sul territorio (progetto luglio '84, no. 6.1.1).
Nel rapporto accompagnante il Piano direttore (edizione maggio '86, 3..6.1) si legge ancora che la salvaguardia e il ripristino di un corretto equilibrio ha le diverse forme di utilizzazione del suolo influenti sul paesaggio sono di primaria importanza per la qualità della vita.

Anche nel nostro comune la sensibilità della gente verso questi problemi è sempre stata presente, come lo testimonia ad esempio l'affluenza di cittadini (una cinquantina) alla serata informativa indetta dal Municipio in data 3 dicembre 1985 sull'argomento specifico ora proposto all'esame del Legislativo.

Breve cronistoria

Lo sfruttamento del Motto Grande risale agli inizi del 1969 a seguito delle necessità dei lavori autostradali. Le trattative fra ditte deliberatarie, Stato e Comune erano sfociate in una prima convenzione sottoscritta il 15.07.1968 e che fissava il termine di estrazione con sistemazione definitiva del dosso entro il 31.12.1975. Il rimboschimento previsto era regolato da un piano di sistemazione allestito dall'Ing.Stern fino ad una quota di sfruttamento limitata a 347 m s/m

La buona qualità del materiale e l'andamento dei lavori autostradali, come pure necessità di materiale per altre opere di interesse pubblico, determinarono un'ulteriore domanda di sfruttamento nel 1976 (Impresa Pagani SA); il piano di sistemazione si scostava sensibilmente da quanto previsto dal piano Stern (fino a quel punto seguito per la graduale risistemazione); il problema era dettato soprattutto dalla quota effettivamente raggiunta e che il nuovo piano limitava ai 380 m s/m
Vi sono delle nuove trattative fra le parti sfociate con l'autorizzazione cantonale del 27.08.76 valida 8 anni (rispetto ai 10 anni del Cantone); comunque il comune era deciso a ridurre i tempi. D'altra parte il 17.01.77 cento cittadini inoltravano una petizione a salvaguardia della sicurezza dei pedoni e, a seguito di una successiva domanda della Ditta Pagani per uno sfruttamento diverso da quello iniziale (quota 307 m s/m) si riprendevano le trattative, sfociate finalmente in una nuova convenzione, sottoscritta il 15.06.1978. Quest'ultimo documento è inteso alla salvaguardia generale dei diritti dei terzi da danni e inconvenienti (problema delicato e forse non ancora totalmente esaurito). Inoltre l'entrata in vigore è vincolata alla firma dell'atto notarile di costituzione di diritto di compera fra la Pagani SA Osogna, Pagani Leopoldo - Torre e Comune di Camorino. Il diritto relativo viene esercitato il 27 settembre 1984 con il trapasso immobiliare al comune. Nel frattempo i lavori veri e propri di dissodamento si concludono nel corso del 1983. Il rimboschimento graduale avvenuto contemporaneamente allo sfruttamento dà buoni risultati; rimane da definire la sistemazione della superficie di ca. mq 60 000 rappresentata dal terrazzo alla quota finale di sfruttamento. Il Consiglio comunale era stato informato sulle possibilità di destinare quest'area a bosco-parco (seduta del 25.03.1985), riprendendo la risoluzione municipale del 6 novembre 1984 che figura ora inclusa nella revisione generale di PR (vedi MM. 7/86).
L'interesse naturalistico è evidenziato nell'esposto riportato di seguito, elaborato dal Museo cantonale di storia naturale.

Interesse naturalistico dello stagno in zona Cava Motto Grande a Camorino

Lo stagno situato nella ex cava Pagani in loc. Motto Grande a Camorino è un importante sito di riproduzione per alcune specie di Anfibi. Nel corso di un sopralluogo effettuato il 12.5.86 abbiamo potuto constatare la presenza di anfibi adulti e di girini in numero notevole non solo nello stagno ma anche nel canale di drenaggio che scorre lungo la parete della ex cava, come pure in una piccola pozza (m 3x0,5) soggetta a prosciugamento e situata una decina di metri più in alto sulla scarpata, vicino alla captazione dell'acqua.
In particolare lungo le rive dello stagno e nel canale di drenaggio abbiamo potuto rilevare la presenza di una popolazione di Rane verdi, pronte alla deposizione delle uova, e di parecchi girini, probabilmente in parte di Rospo comune e in parte di Rana rossa.
La posizione particolre dello stagno, situato a mezza strada tra le zone umide del Piano di Magadino e quelle della bassa Val Riviera, tipici luoghi di riproduzione della Raganella, permette poi di includere anche questo anfibio sempre più minacciato tra i suoi perlomeno potenziali inquilini.
Lo stagno è poi reso di particolare interesse dalla scarsità di biotopi simili nelle zone basse del Bellinzonese.
Per queste ragioni lo stagno rientra dunque nella categoria degli oggetti protetti dalla Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio dell' 1.7.1966.

Allo scopo di assicurare al biotopo una protezione effettiva ed efficace proponiamo quindi la creazione di una zona tampone intorno ai due corpi d'acqua principali (stagno e canale di drenaggio). Sulla scarpata lungo la riva destra del canale di drenaggio e attorno a buona parte del perimetro dello stagno questa è già ora assicurata dal rimboschimento. Manca invece completamente una protezione verso il prato.

Le soluzioni possono essere due:

- l'esecuzione di un ruscello naturale fatto artificialmente,
oppure
- l'esecuzione di un impianto costruito.

La prima proposta non è consigliabile poichè non è corretto intervenire nel paesaggio con una costruzione "artificiale" che abbia il carattere di un "ruscello naturale", con piccole cascate, ecc. che necessitano di isolazioni con stuoie di PVC, cemento, e un intervento finanziario notevole per prevenire eventuali perdite d'acqua.

Si propone dunque un intervento costruito, visibile come tale, con l'esecuzione di un canale di legno sopraelevato che permette all'acqua di cadere, ossigenarsi, di far rumore e che abbia un certo carattere ludico.

Lo stagno

La dimensione attuale è ritenuta troppo piccola, soprattutto a lunga scadenza. Si propone un ampliamento con riuso del materiale estratto nei sentieri del circuito pedonale.

Piantagioni

Piantagioni forestali con essenze tipiche (tigli, querce, ecc.) disposte in modo tale da formare distinti spazi aperti (effetto luce-ombra) ai quali si potranno dare funzioni diverse per lo svago e il ristoro.
Non si propongono interventi costruiti quali ad esempio pavimentazioni, attrezzature o altro che potrebbero togliere a questa zona il caratere di bosco-parco-estensivo che gli si vuole attribuire.

Costi

I costi ripresi dal preventivo di spesa aggiornato e allestito dall'arch. Paolo Bürgi, sono di seguito riassunti:

Sistemazione cava (prezzi macchine/lavori preliminari/ movimenti terra/plania/drenaggi/tubazioni/pozzetti/cascata	fr. 30 569.--
Opere da giardiniere (installazione cantiere/sistemazione terra/ fresaggio/plania fine/semina/piantagioni/pali e legacci/ torba e concimi/panche/palizzata)	fr. 23 684.--
Tenuta a giorno + rimb.privati (completazione)	fr. 4 277.--
Progettazione e D.L.	fr. 9 221.--
TOT.	fr. 67 751.--

Si precisa che il tipo di sistemazione scelto risulta contenuto, tralasciando espressamente la posa di terricciato/ghiaietto lungo il previsto sentiero. Un dato finanziario da ritenere riguarda l'investimento in ogni caso necessario per il rimboschimento imposto qualora si rinunciasse alla messa in opera di quanto previsto. L'importo preventivato per tale operazione è cifrato in fr. 19 154.50.

Nella spesa suindicata non è pure contemplata la sistemazione stradale, comunque da effettuare (preventivo di ca. fr. 20 000.-), ma appunto per questo non inserita nella richiesta di credito specifica di sistemazione della cava; verrà considerata nell'ambito delle pavimentazioni di altre strade comunali.

La manutenzione futura verrebbe assicurata dalla squadra operai del comune. Già ora degli interventi sono stati effettuati, anche se limitati alla sola pulizia, coinvolgendo anche gli allievi delle nostre scuole elementari.

In definitiva l'investimento ridotto (ca. fr. 1.- per mq di superficie da sistemare), consentirà alla popolazione di Camorino di godere di un'area di svago di assoluto pregio.

Premesso quanto sopra si chiede a codesto on.do Consiglio comunale di volere

r i s o l v e r e

- E' concesso al Municipio di Camorino un credito di fr. 68000.- per finanziare la sistemazione del Motto Grande, come descritto nel messaggio municipale no. 22/86;
- Il prestito relativo potrà essere contratto presso Istituti bancari o facendo capo all'accantonamento per la realizzazione di opere pubbliche;
- Il Municipio di Camorino è autorizzato a disporre per il perfezionamento della terminazione con i privati ancora da aggiornare e ciò sulla base dei piani di mutazione da confezionare dal geometra revisore competente;
- Le spese e gli oneri relativi saranno assunti dal comune e iscritti nella parte ordinaria della gestione dell'amministrazione.

Con stima.

IL MUNICIPIO

allegato: schizzo

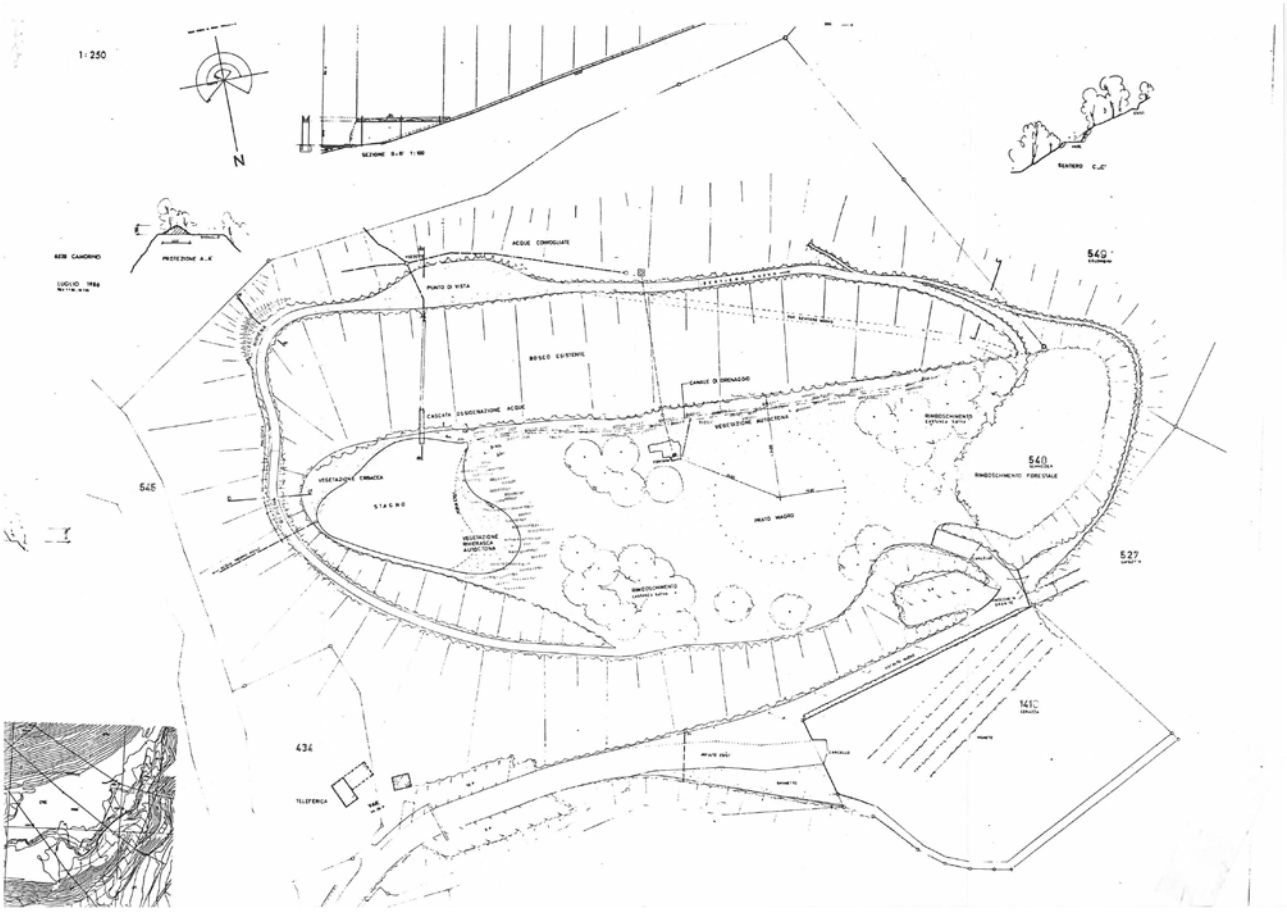

Lo schizzo dimostra che la situazione del luogo, nella sua essenza, non è cambiata attraverso il corso dei quasi trent'anni da quando fu progettata la sua sistemazione. Attraverso la realizzazione del progetto esplicitato attraverso il messaggio muncipale che precede, il Comune di Camorino, nel corso del 1989, è stato insignito del premio ASPAN per l'intervento che ha dimostrato sensibilità nei confronti del territorio.

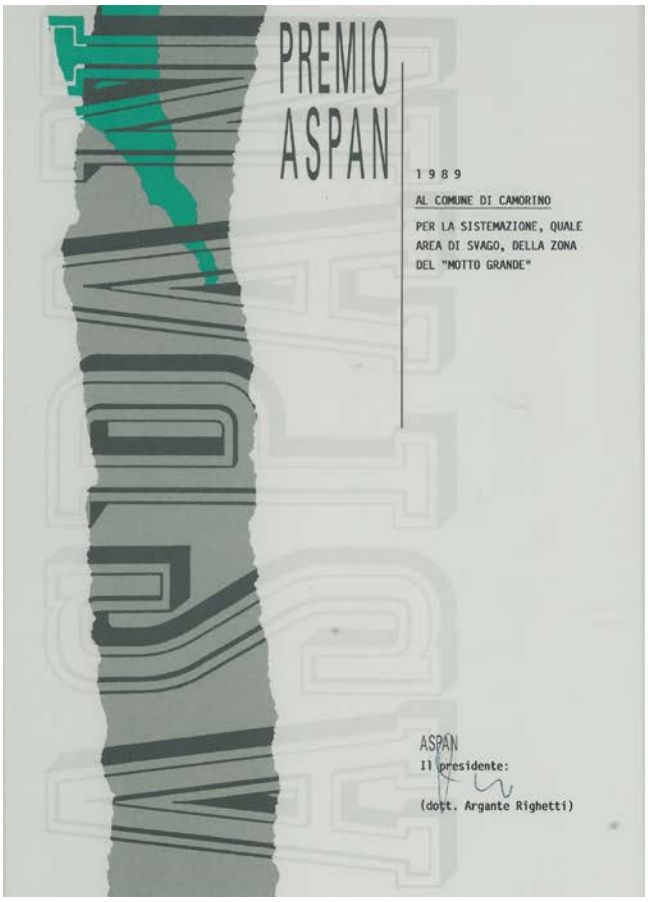

Il trascorrere del tempo ha provocato inevitabilmente il degrado delle opere eseguite dall'uomo allo scopo di uno sviluppo armonioso della natura nel contesto del Parco. Nel corso dei decenni i piccoli stagni destinati alla ripoduzione degli anfibi si sono riempiti di materiale, la cascatella realizzata con il legno è marcita i drenaggi si sono ostruiti e, insomma, si sono verificate le premesse per un intervento di valorizzazione naturalistica più radicale rispetto alla normale manutenzione assicurata al luogo. D'altronde da più parti ed a più riprese sono state formulate al Municipio richieste affinché si dotasse il parco di alcune infrastrutture destinate al decoro del luogo ed al miglioramento dello stesso da parte dei suoi utilizzatori.

Dando rilievo alle richieste testè menzionate, il Municipio ha chiesto ed ottenuto l'allestimento di un progetto alla base del messaggio No. 28-2013 per la richiesta di credito di Fr. 340'000.00 per migliorie da realizzare in corrispondenza del Parco al Motto Grande:

Camorino, 4 ottobre 2013

Messaggio municipale

No. 28-2013

che accompagna la richiesta di credito di Fr. 340'000.00 da destinare al finanziamento della valorizzazione del Parco Motto Grande

RM. No.	**827**
Data	**8 ottobre 2013**
Dicastero	**Cultura e tempo libero**
Per esame alle Commissioni della gestione e delle opere pubbliche	

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Premessa

La storia del parco del Motto Grande è riassumibile in un semplice concetto: quel luogo è testimone di un intervento deturpante dell'uomo, avvenuto negli anni sessanta, e recuperato all'uomo nel 1987. La ferita inferta alla nostra montagna è stata premurosamente rimarginata attingendo alla sacralità del rapporto dell'uomo con la natura. Non vi è vera civiltà senza il rispetto per la natura e nemmeno progresso senza equilibrio con essa.

Cenni storici
Alcuni cenni del passato possono dare un senso compiuto alla finalità di questa richiesta di credito.
Il Messaggio municipale No. 22-1986, avvallato dal Consiglio comunale il 15 dicembre dello stesso anno, chiedeva la concessione di un credito di Fr. 68'000.00 per il finanziamento della sistemazione del Motto Grande.
In quel documento si legge che: " *lo sfruttamento del Motto Grande risale agli inizi del 1969 a seguito delle necessità dei lavori autostradali. Le trattative fra le ditte deliberatarie, Stato e Comune erano sfociate in una prima convenzione sottoscritta il 15.07.1968 e che fissava il termine di estrazione con sistemazione definitiva del dosso entro il 31.12.1975. Il rimboschimento previsto era regolato da un piano di sistemazione allestito dall'ing. Stern fino ad una quota di sfruttamento limitata a 347 ms/m*".

La cava come si presentava il 1 dicembre 1969 (foto archivio comunale)

Una serie di ragioni, che in questo contesto sono marginali, hanno prolungato l'asporto di materiale con la sottoscrizione di una nuova convenzione che prevedeva, tra l'altro, la costituzione di un diritto di compera, di tutto il sedime di ca. 60'000 mq, fra la Pagani SA Osogna ed il Comune.
I lavori di estrazione sono terminati nel corso del 1983.
Il trapasso immobiliare, a titolo gratuito, dalla ditta Pagani SA di Osogna al Comune di Camorino, concluse le trattative necessarie, è avvenuto il 27 settembre 1984.

Progetto 1986
Entrato in possesso del sedime, il Municipio ha dato avvio immediatamente alla sua sistemazione coinvolgendo la popolazione, attraverso una serata informativa indetta il 3 dicembre 1985.
In quell'occasione si raccolse un rilevante consenso e si decise di affidare, definitivamente, la progettazione della sistemazione della vecchia cava in un parco all'Architetto Paolo Bürgi. Nella fase di progettazione è stato coinvolto anche il Direttore del Museo cantonale di storia naturale Dottor Guido Cotti.
Dai documenti che hanno accompagnato la fase di realizzazione del Parco del Motto Grande, emerge la volontà politica del Municipio e del Consiglio comunale di creare una zona destinata a sensibilizzare le future generazioni al rispetto e alla tutela dell'ambiente e delle sue componenti naturalistiche. Non solo; si desiderava realizzare un comparto per lo svago e il ritrovo per la nostra popolazione.

Attraverso il già citato messaggio municipale No. 22 – 1986, si descriveva il progetto. Ci sembra che valga la pena di riproporre qualche stralcio che consenta di informare sulle procedure attuate a suo tempo, chi conosce soltanto lo stato odierno del parco: " *Attualmente si presenta come un vasto pianoro ovale di circa 170 per 50 metri, coperto da prato secco e circondato da un'ampia fascia si scarpate recentemente rimboscate con essenze forestali indigene.*
Da un lato uno stagno, dove negli ultimi anni non si è potuto formare un equilibrio ecologico.
Un afflusso ridotto di acqua si immette nello stagno tramite un canale artificiale di cemento che non permette l'ossigenazione. La dimensione ridotta del biotopo fa prevedere che resterà coperto in breve tempo da vegetazione rivierasca. La strada di accesso alla cava e stata in gran parte danneggiata in superficie dall'erosione come pure per il passaggio superiore che delimita la cava verso il riale. Il sentiero esistente ad ovest risulta poco accessibile e pericoloso.
I punti di vista più importanti sono situati sul bordo del prato che da sul Piano di Magadino come pure su uno spiazzo situato al di sopra dello stagno. Singole piante si sono sviluppate in modo tale da togliere ben presto ogni possibilità di vista sul piano".

Indicazioni di Piano regolatore
Il Comune, tramite il Piano regolatore, ha dato indicazioni precise sulla tutela e la gestione del Motto Grande, in particolare attraverso l'articolo 24 delle Norme di attuazione:

Art. 24
Zone di protezione
della natura ZPN
Le zone di protezione della natura comprendono le aree di particolare valore naturalistico. Esse sono:
- ZPN 1 - Motto Grande
- ZPN 2 - Margine boschivo Vigana
- ZPN 3 - Bacino "Cantarelli"
- ZPN 4 - Fiume Morobbia
I loro contenuti sono integralmente protetti.
Sono ammessi solo interventi di manutenzione, gestione e ripristino miranti alla valorizzazione dei biotopi presenti e alla conservazione delle popolazioni vegetali ed animali protette.
Eventuali opere di sistemazione del terreno saranno effettuate nel rispetto dei principi di protezione della natura e del paesaggio. L'impatto di queste opere, in fase di attuazione, non dovrà compromettere la funzionalità del biotopo.
La gestione delle zone di protezione della natura e del paesaggio è sorvegliata dal Comune. Per ogni intervento è richiesto il preavviso del competente ufficio del Dipartimento del territorio.

L'interesse dei giovani

Negli anni antecedenti la sistemazione definitiva, i bambini della Scuola dell'infanzia con quelli della Scuola elementare, animati dai loro docenti, avevano stabilito un forte rapporto con il sedime della "vecchia cava" attraverso la partecipazione attiva alla piantagione degli alberi per la nuova costituzione del bosco. Ora i bambini sono diventati adulti mentre le essenze, da loro piantate, sono diventate possenti monumenti naturali e testimoni di una sensibilità che ha lasciato segni importanti nelle coscienze e nel territorio.

Il Parco del Motto Grande è stato l'oggetto, nel 2009, del lavoro di maturità in biologia, del giovane camorinese Samuele Rosselli.
La ricerca è pervasa dalla passione per il rispetto della natura e delle sue componenti e lo studio elaborato è impreziosito da proposte operative che gli conferiscono un valore scientificamente rilevante.
Il risultato finale merita di essere conosciuto: lo si può trovare pubblicato consultando il sito http://www.stsbc.ch/Archivio/2010/Bandi/LAM/Lavori/Samuele%20Rosselli-L%E2%80%99impatto%20dei%20neozoi%20al%20biotopo.pdf
La fermezza dei giovani che esigono il rispetto dell'ambiente è testimoniata, in modi e misure diverse, a tutte le latitudini. Per restare nel nostro Comune vale la pena di segnalare il testo " *Una decisione per la pace*", peraltro premiato, apparso su La Regione il 13 luglio 2013 il cui autore è un altro giovane camorinese che frequenta la Scuola media di Giubiasco: Leonardo Boffini.
Si propone il passaggio finale della sua riflessione, elaborata sotto forma di tema, che esprime una ricerca interiore per stabilire un rapporto sensato fra uomo e natura, che auspichiamo possa essere letta nella sua integralità:
"*….Feci stipulare un nuovo contratto per aumentare le zone verdi e i parchi nazionali in tutti i luoghi del globo dove fosse stato possibile e lo firmai all'istante. Sorrisi, perché con più verde fuori dalle finestre le persone avrebbero ritrovato la voglia di vivere. Avevo capito che la pace comincia da piccoli gesti di uomini che hanno avuto il coraggio d'imporsi".*

Antefatti recenti

Nel corso dell'ultimo decennio il Consiglio comunale ha più volte lamentato difficoltà nella fruizione del parco legate soprattutto all'assenza di infrastrutture adeguate. In particolare, questo tema è stato oggetto di una mozione 25 novembre 2003 del Consigliere Mario Gianini attraverso la quale si chiedeva la costruzione di un locale contenente servizi igienici, nonché la posa di due griglie fisse per la cottura di cibi.
Verosimilmente dopo la data di questa proposta, il Municipio ha dato avvio ad approfondimenti volti a definire le possibilità di insediamento di infrastrutture all'interno del parco dai quali in seguito è emersa l'idea di insediare, presso il parco, un'aula nel bosco alla quale affiancare i servizi sollecitati attraverso la mozione.

La costruzione dell'aula nel bosco, tuttavia, non ha mai raccolto l'adesione delle ipotetiche beneficiarie alle quali la stessa sarebbe stata destinata: le classi delle scuole comunali. Giustamente chi esprimeva il punto di vista delle scuole, sosteneva che le uscite nella natura non necessitano di infrastrutture particolari poiché l'ambito di studio sono proprio gli spazi aperti, gli ambienti naturali ed il contatto con questi ultimi.
Il 17 marzo 2009, il Gruppo PPD in Consiglio comunale ha risollevato il tema delle infrastrutture in corrispondenza del Parco Motto Grande, attraverso una mozione contenente la proposta di formare dei servizi igienici a beneficio dei visitatori del parco, di alimentare la fontana presente in loco con acqua potabile e di posare una struttura fissa per la cottura dei cibi.
La mozione, esaminata e preavvisata dalla Commissione delle opere pubbliche, è stata accolta dal Consiglio comunale in occasione della seduta straordinaria del 28 febbraio 2011. A contare dal momento della decisione menzionata il Municipio ha promosso numerosi approfondimenti, legati ad esempio alla verifica della possibilità effettiva di insediare opere in una zona censita, di fatto, quale area boschiva ed alla possibilità di realizzazione di un acquedotto attraverso alcune proprietà private.

Attraverso il rinnovo dei poteri comunali dell'aprile 2012 il tema è stato oggetto di una nuova riflessione in sede di discussione circa il piano finanziario. In tale ambito il tema del Parco al Motto Grande è stato considerato non più soltanto dal punto di vista della necessità di insediamento di infrastrutture in corrispondenza dello stesso, ma complessivamente, come opera pubblica realizzata poco meno di trent'anni or sono e quindi necessitante di interventi atti a rivalutarne i contenuti ambientali e naturalistici. Il Municipio ha quindi conferito un mandato di progettazione allo studio di consulenza e di ingegneria ambientale Oikos 2000 Sagl ai fini della valorizzazione del Parco Motto Grande.

L'opera

L'opera considera dapprima e prioritariamente i contenuti naturalistici del sito e la necessità di recuperare i manufatti realizzati a seguito della chiusura della cava a partire dal 1986, per poi giungere alla formulazione di proposte per soddisfare le aspettative del Consiglio comunale. In particolare l'intervento progettato prevede:

- La sistemazione della sponda nord dello stagno attraverso la ridefinizione degli spazi: quello destinato al passaggio dei visitatori e quello di rispetto della vegetazione. L'intervento prevede la semplice delimitazione di un camminamento e la semina dell'erba;
- La creazione di ambienti favorevoli agli anfibi (piccoli stagni). Nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria dello stagno sono stati eseguiti alcuni piccoli scavi per verificare la possibilità di alimentare gli stagni con acqua di falda. Il tentativo è stato coronato dal successo. Si tratta ora di disporre il taglio di vegetazione in esubero da accatastare così da favorire strutture destinate ad accogliere la piccola fauna;
- La piantagione di alcuni arbusti. Si tratta di mascherare e rendere invisibile il tubo di scarico del drenaggio esistente, attraverso la piantagione di alcuni arbusti appropriati;
- Il rifacimento della canaletta dalla quale sgorga una cascata. La struttura in legno, risalente agli anni ottanta è ormai usurata dal tempo. Si tratta ora di riformare il piccolo corso d'acqua secondo il progetto originale dell'architetto Bürgi;
- La creazione di ambienti favorevoli agli anfibi (mini bolle) si tratta di ripristinare una serie di quattro mini bolle già esistenti ai piedi del pendio attraverso la pulizia delle depressioni, già presenti un tempo, dal materiale che vi si è depositato. Le piccole bolle saranno poi completate con alcune briglie destinate a trattenere l'acqua e da un sifone capace di regolare il livello dell'acqua presente;
- Il rifacimento dei drenaggi dei sentieri, composti da canalette e drenaggi completamente intasati;
- La creazione di una nuova zona a favore degli anfibi in prossimità del parco giochi realizzato recentemente, mediante la creazione di una nuova lanca;
- La sistemazione dell'entrata del parco mediante la riedizione della segnaletica e la dispersione delle acque provenienti dal drenaggio del parco giochi attraverso un bacino di ritenzione rinverdito;
- Il controllo della testuggine palustre. Si tratta di controllare l'effettiva presenza di questa tartaruga considerata l'unica tartaruga indigena svizzera e come tale assolutamente protetta. L'operazione di controllo permetterà l'asportazione dallo stagno delle tartarughe non indigene, che saranno tradotte al centro di protezione della tartaruga, di Chavornay VD, mentre gli esemplari autoctoni saranno rilasciati in loco;
- La creazione di una zona di svago alla particella No. 548 RFD, in corrispondenza della quale saranno posati alcuni tavoli di legno con panchine, saranno realizzate alcune aree per la cottura dei cibi e sarà posata una fontana alimentata con acqua potabile. L'intervento presuppone una pulizia generale della particella attraverso la stipulazione di un contratto di affitto della stessa per un periodo relativamente lungo;
- La sistemazione delle zone prative e delle zone adiacenti i sentieri mediante risemina e il taglio degli abeti bianchi;
- La posa di alcune panchine nei punti panoramici;
- La posa di infrastrutture per l'erogazione dell'acqua potabile fino all'interno del parco per l'alimentazione della fontana esistente e di quella prevista al servizio dell'area di svago;
- La creazione di una linea elettrica fino all'entrata del parco per l'illuminazione della stessa e del locale contenente i servizi igienici;
- La realizzazione di un locale contente servizi igienici e completo di canalizzazioni, fuori dal comprensorio del parco;

Aspetti finanziari

Il piano finanziario risalente ad inizio legislatura prevedeva spese legate al risanamento del parco Motto Grande e per la realizzazione di infrastrutture in corrispondenza dello stesso per un importo pari a Fr. 300'000.00. Lo stesso piano finanziario prevedeva inoltre il recupero di un importo pari a Fr. 100'000.00 a titolo di partecipazione al finanziamento dell'aula nel bosco, da parte di altri enti pubblici interessati all'utilizzo della struttura.

L'impegno finanziario derivante dall'esecuzione dell'opera e rilevabile dal preventivo allestito può essere così riassunto:

1. Opere di risanamento del parco e di realizzazione di un'area di svago:

- Impianto di cantiere	Fr.	2'500.00
- Sistemazione della sponda nord dello stagno	Fr.	1'250.00
- Creazione di ambienti favorevoli agli anfibi (piccoli stagni)	Fr.	1'300.00
- Piantagione di alcuni arbusti	Fr.	240.00
- Rifacimento della canaletta dalla quale sgorga una cascata	Fr.	3'000.00
- Mini bolle	Fr.	8'400.00
- Gestione acque superficiali	Fr.	1'000.00
- Lanca	Fr.	9'030.00
- Entrata parco	Fr.	12'650.00
- Controllo testuggine palustre	Fr.	3'000.00
- Creazione area di svago	Fr.	22'100.00
- Altri interventi di sistemazione	Fr.	14'650.00
- Lavori a regia macchinari	Fr.	2'000.00
- Lavori a regia manodopera	Fr.	2'000.00
- Direzione lavori	Fr	18'000.00
Importo totale opere naturalistiche e svago	Fr.	101'120.00

2. Posa delle sottostrutture necessarie:

- Scavo e sistemazione terreni per posa condotta AP (sez. scavo 100/60 cm.) Zona difficoltosa ml. 180 x Fr. 120.00/ml.	Fr.	21'600.00
Zona normalmente accessibile ml. 130 x Fr. 90.00/ml.	Fr.	10'800.00
- Fornitura e posa condotta in PE Ø 63 mm., compresi curve, pezzi speciali per allacciamento alla condotta principale, prove di pressione ecc. ml. 310 x Fr. 90.00/ml.	Fr.	27'900.00
- Fornitura e posa saracinesche Ø 63 mm. complete di armature pz. 2 a Fr. 630.00/pz	Fr.	1'260.00
- Scavo per allacciamento elettrico (sezione di scavo 70/60 cm) ml. 150 x Fr. 80.00/ml.	Fr.	12'000.00
- Fornitura e posa cavo di alimentazione luce esterna e servizi ml. 150 x Fr. 39.00/ml.	Fr.	5'850.00
- Fornitura e posa lampada di illuminazione esterna compreso pozzetto tiraggio cavi e diramazione per alimentazione servizi pz 1	Fr.	3'800.00
- Adattamento quadro principale di alimentazione presso la teleferica a corpo	Fr.	700.00
- Difficoltà di scavo con necessità di scavo a mano, protezioni di sicurezza ecc. a corpo	Fr.	3'000.00
- Onorario e direzione lavori a corpo	Fr.	14'500.00
Importo totale infrastrutture	Fr.	101'410.00

3. Formazione servizi igienici

- Opere da capomastro	Fr.	36'000.00
- Fornitura e posa fossa biologica in PVC Compreso scavo, costipazione e chiusini di controllo	Fr.	12'000.00
- Esecuzione pozzo perdente Ø 100 cm, altezza cm 250, compreso rinfianco in ghiaia e chiusino	Fr.	3'100.00
- Impermeabilizzazione tetto con manto tipo sarnafil	Fr.	3'200.00
- Opere da lattoniere	Fr.	2'900.00
- Pavimenti e rivestimenti in resina sintetica	Fr.	7'200.00
- Condotte sanitarie e ventilazioni	Fr.	4'500.00
- Impianto illuminazione compreso lampade e quadretto	Fr.	3'900.00
- Opere da pittore interno	Fr.	1'100.00
- Apparecchi sanitari e accessori	Fr.	6'600.00
- Impermeabilizzazioni e isolazioni speciali	Fr.	1'900.00
- Trattamento delle superfici esterne	Fr.	1'800.00
- Serramenti esterni (porte e finestre)	Fr.	7'200.00
- Opere da fabbro (griglia)	Fr.	900.00
- Prosciugamento dell'edificio	Fr.	600.00
- Chiusure e serrature	Fr.	560.00
- Onorario e direzione lavori a corpo	Fr.	15'500.00
Importo totale servizi igienici	Fr.	108'960.00

Pertanto l'intervento completo comprendente:

- Opere naturalistiche e formazione area di svago	Fr.	101'120.00
- Opere di infrastruttura	Fr.	101'410.00
- Servizi igienici	Fr.	108'960.00
Importo totale	Fr.	311'490.00
- IVA 8.0%	Fr.	24'920.00
- Arrotondamento imprevisti ecc.	Fr.	3'590.00
Importo complessivo del credito lordo	Fr.	340'000.00

Per l'esecuzione dei lavori di risanamento naturalistico del Parco Motto Grande, l'Ufficio della natura e del paesaggio, mediante scritto del 3 giugno 2013, ha formulato una promessa di sussidio d'ammontare pari a Fr. 36'309.60, cosicché l'onere netto a carico del Comune sarà pari a Fr. 303'690.40, il che comporterà un aggravio a carico della gestione corrente del Comune, durante l'anno successivo rispetto alla realizzazione dell'opera, d'ammontare pari a Fr. 30'300.00 ca.. Tale onere era già previsto nel piano finanziario del Comune seppure in una misura inferiore (Fr. 20'000.00).

Conclusione

L'utilità pubblica del Parco Motto Grande è ormai universalmente riconosciuta, così come riconosciuta è la necessità, per altro sollecitata a due riprese dal Consiglio comunale di operare ai fini dell'attuazione di migliorie strutturali in corrispondenza del parco ed a beneficio dei numerosi frequentatori dello stesso. Il bene comunale in questione, nel corso degli anni, ha assunto viepiù importanza quale riserva naturale. Scontata è quindi la scelta di operare, in corrispondenza del parco stesso affinché siano recuperati i valori ambientali che ispirarono l'insediamento iniziale. D'altronde questo è l'obiettivo condiviso con l'autorità cantonale che da anni sovvenziona gli interventi puntuali di manutenzione ed in questo frangente assume parte delle spese per i lavori di recupero naturalistico del sito.

In considerazione di tutto quanto precede, il Municipio chiede al Consiglio comunale di deliberare:

1. **È concesso un credito d'ammontare di Fr. 340'000.00 da destinare al finanziamento della valorizzazione del Parco Motto Grande.**

2. **La spesa sarà registrata a carico della gestione degli investimenti del Comune concernente l'anno di realizzazione dell'opera.**

3. **I sussidi cantonali e federali incassati, saranno registrati quali entrate per investimento ed andranno a deduzione dell'importo allibrato a bilancio.**

4. **A norma del contenuto dell'articolo 13 capoverso 2 della legge organica comunale il credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2015 pena la perenzione della presente concessione.**

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco — Il Segretario

Vincenzo Mozzini — **Remo Signorelli**

Annesso:
- 1 piano planimetrico con l'indicazione degli interventi previsti

Ora, terminati i lavori, possiamo ben festeggiare il buon esito degli stessi e goderci il Parco Motto Grande rinnovato e dotato di nuove strutture, ricordandoci il diritto di tutti di sostare in questa bella proprietà comune e di trovarla ordinata e pulita come è necessario che ognuno la lasci.

Foto Stefano Sala

Buona permanenza